

Civile Sent. Sez. 1 Num. 1896 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 25/01/2018

SENTENZA

sul ricorso 8114/2015 proposto da:

Croce Michele, Padrini Manuel, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Venezia n.11, presso lo studio dell'avvocato Lambertini Lamberto, rappresentati e difesi da se medesimi in proprio;

-ricorrenti -

contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

737
2017

Fallimento UCF S.p.a., in persona del curatore fallimentare dott.ssa Perna Stefania, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinaldi Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto n. 20/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento dei motivi secondo e terzo nei limiti degli importi in accordo e cessazione della materia del contendere o, in subordine, rigetto dei motivi quarto e quinto;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Emanuele Cavanna, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato Alberto Rinaldi che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Gli avvocati Michele Croce e Manuel Padrini chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di UCF s.p.a.: (i) in prededuzione, per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fall.; (ii) in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., per prestazioni effettuate nel biennio anteriore al fallimento; (iii) al chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.

Col decreto di esecutività dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., per

la minor somma di euro 15.102,82, considerati gli acconti già percepiti, e al chirografo per le spese forfetarie quantificate in euro 1.274,13.

Il tribunale di Verona, adito ai sensi dell'art. 98 legge fall., ha respinto l'opposizione rilevando che per la predisposizione dell'accordo di ristrutturazione il credito dei professionisti era stato ammesso in via privilegiata, e non, come invece richiesto, in prededuzione. Ha quindi osservato che la fattispecie ex art. 182-bis legge fall. era estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali e che l'accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall'omologa: segnatamente il 26-7-2013 a fronte della data di omologazione del 16-3-2012.

Ciò premesso, il tribunale ha anche osservato che per le somme correlate all'accordo di ristrutturazione gli istanti avevano già proposto una separata opposizione (ivi rubricata al n. 4353-149), unitamente all'avv. Lambertini, e che quanto alle ulteriori somme era da confermare la valutazione del giudice delegato. In particolare gli atti ricognitivi di debito erano suscettibili di revocatoria e la riduzione degli importi rispetto ai parametri di legge era giustificata in base alla oggettiva inutilità, per la massa dei creditori, dell'attività professionale svolta.

Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, gli avvocati Croce e Padrini hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.

La curatela ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato una memoria.

Ragioni della decisione

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e conseguente vizio di ultrapetizione, i ricorrenti sostengono che il tribunale abbia erroneamente pronunciato su un fatto – la presunta duplicazione dei compensi rispetto a quanto preteso dal collegio difensivo Lambertini, Croce e Padrini – che non era stato considerato nel decreto del giudice delegato, e che pertanto “non era stato oggetto delle domande” di essi oppositori.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 182-bis legge fall., censurano il provvedimento del tribunale per avere erroneamente escluso che l'accordo di ristrutturazione dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.

Col terzo motivo, ancora deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 111 legge fall., ascrivono al tribunale l'erronea esclusione della prededuzione in base al fatto di non avere l'accordo di ristrutturazione, pur omologato, apportato un' effettiva utilità alla massa dei creditori, attesa la successiva dichiarazione di fallimento.

Col quarto e col quinto motivo, infine, i ricorrenti denunziano rispettivamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 legge fall., per avere il tribunale ritenuto corretta la decisione del giudice delegato in punto di revocabilità degli atti di ricognizione di debito relativi al compenso pattuito per l'attività giudiziale e stragiudiziale estranea all'accordo di ristrutturazione, e l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla motivazione spesa per giustificare la correttezza della riduzione del compenso rispetto ai parametri di legge.

2. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia.

L'accordo prevede l'ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l'ammontare per ciascuno indicato in euro 5.000,00.

Ciò postula un provvedimento di modifica dello stato passivo, per adottare il quale il collegio reputa di dover esaminare il fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso, onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra l'art. 111 legge fall. e l'istituto dell'accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.

3. La tesi dai ricorrenti sostenuta nel secondo e nel terzo motivo è fondata.

4. Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell'impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall'altro, (v. l'art. 182-bis legge fall., nei suoi vari commi, e l'art. 67, terzo comma, lett. e), legge fall.) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.

L'appartenenza al diritto concorsuale può del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisioni nelle quali questa Corte

ha accostato l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).

5. Quanto poi al fatto che la prededuzione sia stata esclusa in base alla successiva dichiarazione di fallimento, è necessario evidenziare che questa Corte ha già affermato, sebbene in relazione al concordato preventivo, che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra *de plano* tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione *ex post*, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).

La ragione specifica di tale affermazione va rinvenuta nell'essere l'ammissione al concordato in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della *par condicio* (v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).

La spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all'accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l'omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del "risultato" delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).

Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalità di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte. L'utilità concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il

fallimento, non è richiesta, atteso che i concetti - di funzionalità e di utilità concreta - non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro. In particolare la norma di cui all'art. 111, secondo comma legge fall., come è stato osservato per il concordato preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata *ex post* con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.

Ciò sta a significare che non può escludersi la funzionalità della prestazione, per gli effetti di cui all'art. 111 legge fall., per il semplice fatto che all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento. Mentre è possibile che l'opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori poiché prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa.

6. I restanti motivi di ricorso debbono ritenersi rinunciati dai ricorrenti, i quali, concorde la curatela all'esito dell'accordo raggiunto, hanno concluso nel senso della ammissione dei sopra detti specifici crediti secondo la disciplina della prededuzione.

Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato soltanto *in parte qua*, previa fissazione dei menzionati principi di diritto.

L'accordo *inter partes* rende ovviamente non necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la Corte può decidere la causa anche nel merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento di UCF s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata.

In tal senso il curatore effettuerà le opportune variazioni dello stato passivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

p.q.m.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di UCF s.p.a. gli avv. Croce e Padrini per l'importo di euro 5.000,00 ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento; compensa le spese dell'intero giudizio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 25 ottobre 2017.